



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO INTERNO E DEI SERVIZI
ISTITUZIONI FINANZIARIE

Assicurazioni e pensioni

Bruxelles, 17 AVR. 2012
MARKT/H2/KVH/EP/hz (2012) 325624
FS/050.080.010/0001

Sig. Walter CITTI
A.S.G.I
E-mail: walter.citti@asgi.it

Rif: CHAP(2012) 0419

Egregio signor Citti,

La ringrazio per la Sua e-mail del 24 gennaio 2012. La Sua denuncia, protocollata con il numero CHAP(2012) 0419, riguarda una presunta infrazione del diritto dell'UE relativamente al principio fondamentale dell'uguaglianza e del pari trattamento dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi che soggiornano in Italia. Lei dichiara che alcune compagnie assicurative italiane fissano i premi assicurativi RC Auto sulla base della cittadinanza del richiedente la polizza. Mi scuso per il ritardo della risposta.

In primo luogo, mi consenta di farLe notare che, ai fini del calcolo delle tariffe assicurative, le imprese di assicurazione che offrono polizze RC Auto possono operare distinzioni tra i contraenti basandosi su una serie di fattori di rischio. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la direttiva 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) garantisce il principio della libertà tariffaria nel settore dell'assicurazione non vita, compresa l'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli¹. Inoltre, l'Italia ha introdotto l'obbligo, per gli assicuratori, di non rifiutare alcun richiedente che desideri sottoscrivere un'assicurazione RC Auto. Gli assicuratori dovranno anche calcolare i premi in coerenza con le proprie basi tecniche e le rilevazioni statistiche di mercato².

A questo punto vorrei anche aggiungere il cosiddetto studio sul mercato al dettaglio dei prodotti assicurativi che ha preso in esame, fra l'altro, le differenze di prezzo praticate nel settore - comprese quelle relative alle polizze auto — e relative motivazioni sottostanti. Lo studio è pubblicato sul sito:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/motor_en.htm.

¹ Causa C-59/01, Commissione c/Repubblica italiana, punto 29.

² Causa C-518/06, Commissione c/Repubblica italiana, punto 104.

In secondo luogo, la sua denuncia riguarda anche le condizioni di accesso ai servizi di assicurazione e, a questo proposito, deve essere valutata alla luce delle norme dell'Unione europea in materia di libertà di ricevere e fornire servizi.

I servizi di assicurazione sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi) in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Di conseguenza, l'articolo 20 della direttiva sui servizi, che impedisce agli operatori di applicare condizioni generali che discriminano i destinatari dei servizi in base alla loro nazionalità, non si applica nel caso di specie.

Tuttavia, si applicano le norme del trattato in materia di libera circolazione dei servizi (articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Si ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che le libertà fondamentali del trattato si applicano, in linea di principio, nel caso di ostacoli alla libertà di fruire di prestazioni derivanti da misure adottate da un'autorità pubblica nonché dalle pratiche di taluni organismi privati³.

In questo caso, le condizioni di accesso ai servizi assicurativi non sembrano essere imposte dalla legge italiana, ma derivare piuttosto dalle pratiche o dalle condizioni generali alle quali un assicuratore offre tali servizi ai propri clienti.

Tuttavia ciò non Le impedisce, nei Suoi ulteriori contatti con gli assicuratori italiani in questione o, se del caso, nel procedimento dinanzi al giudice nazionale, di basare la vostra azione sull'articolo 56 del trattato. I miei uffici ritengono che un requisito di cittadinanza, come quello in questione, può rappresentare una restrizione discriminatoria della libertà di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiché la cittadinanza non ha (a differenza dell'esperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacità di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi.

In terzo luogo, l'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla libera circolazione) prevede che i cittadini dell'Unione e i membri del loro nucleo familiare devono godere di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Questa disposizione è stata recepita nell'ordinamento italiano con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007. I cittadini possono pertanto basarsi su detta disposizione anche nel procedimento dinanzi al giudice nazionale al fine di tutelare i loro diritti.

In quarto luogo, come per i cittadini marocchini che risiedono in Italia, il diritto dell'UE applicabile garantisce lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la fornitura di beni e servizi a disposizione del pubblico, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Quindi, un marocchino residente per lungo periodo nell'UE ha diritto di essere trattato come un italiano avente lo stesso attestato di rischio storico, per quanto riguarda l'assicurazione dei veicoli a motore. Si noti che la direttiva 2003/109/CE si applica ai


³ Cfr., per esempio, *Roman Angonescu contro Cassa di Risparmio di Bolzano SpA*, decisione del 6 giugno 2000, causa C-281/98, punti da 32 a 36.

cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo e non un permesso nazionale di lungo termine.

Se Lei dispone di chiare prove documentali che ai cittadini di paesi terzi aventi lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE sono applicati premi assicurativi RC Auto più elevati rispetto ai cittadini italiani sulla sola base del loro status di soggiornante di lungo periodo, la Commissione potrebbe condurre un ulteriore esame della questione presso le autorità nazionali. La invito pertanto a trasmettere elementi di prova a questo proposito alla sig.ra Fiona Kinsman (e-mail: fiona.kinsman@ec.europa.eu), incaricata del seguito della Sua denuncia.

Infine, affinché tutti i cittadini UE o di paesi terzi residenti in Italia ottengano le tariffe migliori in termini di prezzo e di condizioni, consigliamo a tutti loro di prendere contatto con più di una compagnia assicurativa. Maggiori informazioni sulle imprese di assicurazione italiane che propongono polizze RC auto, nonché uno strumento di confronto dei prezzi ("tuo preventivatore"), sono disponibili sul sito www.isvap.it.

Distinti saluti.



Karel VAN HULLE
Capo unità

Referente:

Eelke Postema, 